NORME URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA MINERARIA

Art. 9

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212.

Versione in vigore dal 3 agosto 1987, non più in vigore dal 3 ottobre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-agevolazioni-della-produzione-industriale-318-1987/art-9-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it